



27 agosto 2020

Al Presidente INPS  
**PASQUALE TRIDICO**

Al Direttore INPS  
**GABRIELLA DI MICHELE**  
Via Ciro il Grande, 21 – 00144 ROMA

### **LETTERA APERTA ALL'INPS PERCHÉ FORNISCA ISTRUZIONI ALLE SEDI TERRITORIALI SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI AGLI INTERMITTENTI DELLO SPETTACOLO**

Con la presente scriviamo a nome dei tanti operatori dello spettacolo che hanno aderito all'iniziativa [#nessunoescluso](#), con oltre 50.000 firme, affinché vengano fornite istruzioni alle sedi territoriali per l'erogazione ai lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno ridotto o cessato il lavoro a causa Covid-19.

Va premesso infatti che, nonostante la promessa del Governo di non lasciare indietro nessuno, a causa di una sorta di "corto circuito" normativo, poiché gli intermittenti dello spettacolo hanno un contratto attivo – anche se sospeso per Covid-19 – in molti **non hanno avuto diritto né al bonus per disoccupati né alla cassa integrazione.**

A causa di questa situazione ibrida, infatti, nonostante le previsioni del reddito di ultima istanza del DL 18/2020 e dell'art. 84 c. 8 l. b) del DL 34/2020, dopo oltre 6 mesi dalla cessazione dell'attività sono purtroppo ancora **numerosi coloro che non hanno lavoro e non hanno ottenuto il sostegno di 600 €.**

La causa dei rigetti di molte domande è dovuta al fatto che, nonostante la scadenza per chiedere la corresponsione del bonus del DL Rilancio sia tra 3 giorni, **non è stato recepito sul portale INPS l'aggiornamento della procedura di richiesta bonus in seguito alla conversione del DL Rilancio, che prevede per gli intermittenti dello spettacolo le medesime condizioni di accesso dei lavoratori dello spettacolo non occupati (art. 84 c. 10 del DL 34/2020).**

Il DL Rilancio convertito recita, infatti, quanto segue: «All'articolo 84: al comma 8, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, **l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10**». La legge prevede chiaramente quindi che la corresponsione del bonus per aprile e maggio venga riconosciuto anche agli intermittenti dello spettacolo in presenza di almeno 7 giornate versate al FPLS e non necessariamente 30 giornate da intermittente.



Questo problema riguarda, ad esempio, coloro che nello stesso anno possono aver lavorato con contratti autonomi, intermittenti, di scrittura, e che nel 2019 **hanno versato decine o centinaia** di contributi giornalieri al FPLS senza raggiungere le 30 giornate come intermittenti, e quindi secondo le indicazioni ormai superate della circolare INPS – che considera come requisito necessario SOLO giornate con codici G0 e H0 intermittenti – **non accedono al bonus**.

Ci teniamo a segnalare una seconda questione relativa al DL Ferragosto: **anche se la norma è chiara, è opportuno che l'INPS chiarisca che l'accesso all'assegno di 1.000 € previsto per lo spettacolo dall'art. 9 c. 4 del D.L. 104/20** (requisito delle 7 giornate lavorative **versate nel FPLS**) **viene riconosciuto anche ai lavoratori intermittenti assicurati al fondo lavoratori spettacolo**, per le stesse ragioni sopra esposte.

L'art. 9 comma 4, infatti, così recita: «*Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; **la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019**, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.*»

È fondamentale che **queste indicazioni vengano emanate con urgenza alle sedi provinciali**, perché sono ancora tanti i lavoratori dello spettacolo che ancora non hanno ricevuto niente, pur avendo i requisiti di legge, e purtroppo molte sedi territoriali non avendo aggiornamenti da parte della Direzione Centrale rispondono alle domande di riesame in modo negativo, invitandoli a fare ricorso in sede giudiziaria.

Confidando in un riscontro positivo, porgo un distinto saluto

**Chiara Chiappa**  
Presidente - Fondazione Centro Studi Doc